

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5436 del 07/10/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società SALUMIFICI GRANTERRE S.p.A. per l'impianto destinato ad attività di trasformazione delle carni per la produzione di insaccati, sito in Comune di Zola Predosa (BO), via Roma n. 73.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5638 del 03/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sette OTTOBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **SALUMIFICI GRANTERRE S.p.A.** per l'impianto destinato ad attività di trasformazione delle carni per la produzione di insaccati, sito in Comune di Zola Predosa (BO), via Roma n. 73.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società Salumifici Granterre S.p.A. (C.F. e P.IVA 02654810361) per l'impianto destinato ad attività di trasformazione delle carni per la produzione di insaccati, sito in Comune di Zola Predosa, via Roma n. 73, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-2443 del 20/07/2016, con scadenza di validità in data 23/08/2031, e rilasciato dal SUAP del Comune di Zola Predosa con provvedimento autorizzatorio unico n. 1/EA/2016 – Prot. n. 21167 del 24/08/2016, originariamente intestato alla società Alcisa Italia S.p.A. (C.F. e P.IVA 0293509036), poi volturato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-2519 del 22/05/2018 alla società Grandi Salumifici Italiani S.p.A. (C.F. e P.IVA 02654810361), successivamente rinominata Salumifici Granterre S.p.A. per mera variazione della Regione Sociale della medesima, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue industriali e domestiche** {Soggetto competente Comune di Zola Predosa}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera**⁴ {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico**⁵ {Soggetto competente Comune di Zola Predosa}.
2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-2443 del 20/07/2016, con scadenza di validità in data 23/08/2031 e volturata da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-2519 del 22/05/2018, e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Zola Predosa di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche del medesimo.
 3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
 6. Obbliga la società **SALUMIFICI GRANTERRE S.p.A.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Motivazione

- La società Salumifici Granterre S.p.A. (C.F. e P.IVA 02654810361) con sede legale in Comune di Modena (MO), Strada Gherbella n. 320, per l'impianto destinato ad attività di trasformazione delle carni per la produzione di insaccati, sito in Comune di Zola Predosa, via Roma n. 73, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Zola Predosa in data data 15/04/2024 (Prot. 11607) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, in seguito alla richiesta di attivazione di 30 nuovi punti di emissione di sicurezza, lo spostamento del punto di emissione E10 e la dismissione del punto di emissione E1 (dovuto alla ristrutturazione delle linee produttive), con dichiarazione di modifiche non sostanziali dell'altra matrice autorizzata (scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, per il convogliamento al depuratore aziendale delle acque reflue industriali derivate da un nuovo impianto di cogenerazione oggetto di separata nuova AUA da parte di un soggetto terzo).
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 11738 del 16/04/2024 (pratica SUAP n. 02/EA/2024), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 16/04/2024 al PG/2024/70400 e confluito nella **Pratica SINADOC 16140/2024**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/73975 del 22/04/2024 ha comunicato la presa atto dell'avvio del procedimento del SUAP ed ha specificato i pareri ed i nulla osta attesi dai soggetti competenti coinvolti (Comune di Zola Predosa, Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA S.p.A. ed ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna).
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/87198 del 13/05/2024 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/96173 del 24/05/2024 ha richiesto al SUAP la sospensione del procedimento per chiarimenti e/o integrazioni documentali a carico del richiedente.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 17067 del 28/05/2024 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 28/05/2024 al PG/2024/97429, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 19672 del 27/06/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 27/06/2024 al PG/2024/118956, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 27/06/2024 (Prot. SUAP n. 19651).
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/121862 del 02/07/2024 ha richiesto al Comune di Zola Predosa, Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA S.p.A. ed ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna l'invio dei relativi pareri di competenza necessari al rilascio dei titoli ambientali richiesti.

- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/124677 del 08/07/2024 ha trasmesso parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/124731 del 08/07/2024 ha trasmesso parere favorevole per la matrice acustica ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Zola Predosa con nota Prot. n. 22988 del 16/07/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 16/07/2024 al PG/2024/130079, ha trasmesso nulla osta di impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 77544 del 10/09/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 10/09/2024 al PG/2024/163020, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Zola Predosa con nota Prot. n. 28086 del 12/09/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 12/09/2024 al PG/2024/164334, ha trasmesso parere favorevole per la matrice scarichi in pubblica fognatura ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 29131 del 19/09/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 19/09/2024 al PG/2024/168600, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria inviata dalla società in oggetto in data 13/09/2024 (Prot. SUAP n. 28542).
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera e impatto acustico, preso atto che per gli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura avverrà il convogliamento al depuratore aziendale delle acque reflue industriali derivate da un nuovo impianto di cogenerazione oggetto di separata nuova AUA da parte di un soggetto terzo, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle interferenze con la Rete Natura 2000 ed agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dato atto che l'impianto in oggetto alla data di redazione del presente atto è certificato ai sensi della norma ISO 14001:2015, acquisiti i contributi tecnici di ARPAE-APAM e di ARPAE-AACM (Unità Rifiuti, Bonifiche ed Energia), preso atto che alla data di redazione del presente atto il Comune di Zola Predosa, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica

Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 761,60 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato B).
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 251,60 (valore ridotto del 15% ai sensi dell'art 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001).
- Allegato C - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 510,00 (valore ridotto del 15% ai sensi dell'art 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001).

Bologna, data di redazione 03/10/2024

LA RESPONSABILE

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹

(determina firmata digitalmente)

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹¹ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SALUMIFICI GRANTERRE S.p.A.
Comune di Zola Predosa (BO), via Roma n. 73

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali e acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al
Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Classificazione degli scarichi

Scarico acque di processo

Scarico nella pubblica fognatura mista di via Roma (afferente al depuratore intercomunale di Bologna denominato IDAR) classificato dal Comune di Zola Predosa, visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua, come “scarico di acque reflue” costituite dall’unione di acque reflue industriali in uscita dal depuratore aziendale di tipo fisico e biologico (che tratta le acque reflue industriali dell’attività di trasformazione delle carni per la produzione di insaccati e le acque reflue di condensa e di lavaggio del nuovo cogeneratore, oggetto di separata nuova AUA da parte di un soggetto terzo) e di acque reflue domestiche (prodotte dai servizi igienici e dai bagni presenti nello stabilimento in oggetto e pretrattate mediante fosse biologiche).

Scarico acque meteoriche

Scarico nella pubblica fognatura mista di via Roma (afferente al depuratore intercomunale di Bologna denominato IDAR) classificato dal Comune di Zola Predosa, visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua, come “scarico di acque meteoriche di dilavamento” originate dai coperti e dalle aree di transito e sosta (presenti nell’attività di trasformazione delle carni per la produzione di insaccati e nel nuovo cogeneratore oggetto di separata nuova AUA da parte di un soggetto terzo).

Tali acque meteoriche di dilavamento sono preventivamente trattate mediante vasca di prima pioggia e disoleatore prima dell’immissione nella pubblica fognatura.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Zola Predosa, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 77544 del 10/09/2024, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 28086 del 12/09/2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 12/09/2024 al PG/2024/164334). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 13187/2016).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 16/04/2024 al PG/2024/70400) con particolare riferimento a:
 - Elaborato "Planimetria reti acque di processo" in scala 1:200 e datato marzo 2024;
 - Elaborato "Planimetria reti acque meteoriche" in scala 1:200 e datato marzo 2024;
 - Elaborato "Planimetria reti acque reflue" in scala 1:200 e datato marzo 2024.

Pratica Sinadoc 16140/2024

Documento redatto in data 03/10/2024

Area gestione del territorio
AMBIENTE



A.R.P.A.E. SAC

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia

Emilia-Romagna

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Pratica: 2/EA /2024

**oggetto: Parere per rilascio A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) matrice scarichi.
Autorizzazione allo scarico Ditta Salumifici Granterre Spa**

IL RESPONSABILE GESTIONE DEL TERRITORIO

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Norme in materia ambientale” parte III° Titolo IV° Capo II°;

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10”;

Visto l’art. 112 della L.R. 3/99 nel testo vigente;

Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall’Assemblea dell’Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23.05.2007 e successivamente in data 28.05.2008;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;

Vista la domanda di AUA in atti al prot. 11607 del 15/04/2024, presentata dalla Ditta Salumifici Granterre Spa con sede legale in Strada Gherbella 320 41126 Modena , e relativa allo scarico così definito:

Località: Via Roma 73;

Tipo di insediamento: Produzione di insaccati;

Recapito dello scarico: in pubblica fognatura di via Roma;

Esaminata la documentazione necessaria all’istruttoria tecnica;

Visto l’esito dell’istruttoria svolta da HERA Bologna S.p.a., conclusasi con parere FAVOREVOLE CON CONDIZIONI in data 10/09/2024 prot n.77544 e pervenuta in data 11/09/2024 prot.27879;

Area gestione del territorio
AMBIENTE



**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RILASCIO DELL'AUA
IN RELAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE**

di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle condizioni indicate nel parere di Hera spa quale parte integrante;

Si rimane in attesa di ricevere la determina per il rilascio del provvedimento di A.U.A. al richiedente.

Cordiali saluti.

Firmato digitalmente

Dott. Roberto Costa
Responsabile Gestione del Territorio

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

- per informazioni: ufficio Ambiente tel 051.6161.847 e-mail: ambiente@comune.zolapredosa.bo.it
Indirizzo PEC: comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it



Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
COMUNE di ZOLA PREDOSA
Area Gestione e Controllo del Territorio-Ambiente
Piazza della Repubblica, 1
40069 ZOLA PREDOSA BO
comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE , 25
40122 BOLOGNA BO
aobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 10 settembre 2024
Prot. n. 0077544/24

Asset management
Pianificazione e sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi e Omologhe/MM

OGGETTO: **Parere per modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:**

- Rif. pratica Hera n° 29/2024 Richiesta di parere Prot. 35853 del 17/04/2024;
- Rif. pratica SUAP Prot.11738 PROCEDIMENTO 2/EA/2024.

▪ Ragione sociale ditta	SALUMIFICI GRANTERRE SPA
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA ROMA, 73 - ZOLA PREDOSA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Salumifici (produzione salumi cotti)
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	-trattamento fisico -trattamento biologico
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BOLOGNA-IDAR, VIA WILLIAM SHAKESPEARE 29 BOLOGNA

OGGETTO: Richiesta di modifica sostanziale di AUA relativa alle emissioni in atmosfera per lo stabilimento della Ditta Salumifici Granterre SpA sito in Via Roma 73, Zola Predosa (BO). Prot:11738 PROCEDIMENTO 2/EA/2024

In riferimento alla richiesta di modifica sostanziale di AUA richiesta dalla Sig.ra BECCHI EMANUELA c.f. BCCMNL60L43F257I in qualità di professionista incaricato dalla ditta richiedente (di seguito Richiedente) **SALUMIFICI GRANTERRE SPA** con sede legale in Modena, Strada Gherbella, 320 e stabilimento in Zola Predosa (BO) via Roma, 73 esercente l'attività di **PRODUZIONE INSACCATI**; esaminata la documentazione della Richiedente è possibile stabilire che:

-Lo stabilimento è titolare di una vigente autorizzazione unica ambientale DET-AMB-2016-2443 del 20/07/2016.

-Le acque utilizzate dalla Richiedente provengono dall'acquedotto per la quota parte necessaria alla lavorazione dei prodotti mentre per lavaggi e raffreddamenti viene utilizzata acqua di pozzo disinfettata;

-Lo scarico terminale è costituito da acque reflue domestiche di bagni e servizi, acque reflue industriali trattate costituite dalle acque di processo delle lavorazioni, acque meteoriche di dilavamento di coperti



e piazzali;

-Il trattamento delle acque di processo consiste in un trattamento fisico e successivamente da stadio biologico;

-le superfici scoperte antistanti l'insediamento sono destinate esclusivamente al parcheggio di autoveicoli, alle operazioni di carico/scarico merci e al transito di automezzi connessi con l'attività produttiva;

-La richiesta di modifica sostanziale riguarda l'installazione di un impianto di cogenerazione interno per far fronte all'elevato fabbisogno di calore ed energia dei reparti.

-Ai flussi esistenti di acque di processo si aggiungono le condense acide della combustione e le acque di pulizia del fondo caldaie del gruppo di cogenerazione stimabile in circa 1000 m3/anno;

-Tali nuovi flussi sono inviati in testa ai trattamenti fisico e biologico;

-Lo schema generale degli scarichi di acque reflue domestiche e di processo non variano in maniera sostanziale rispetto a quanto già autorizzato salvo l'incremento quantitativo indicato al punto precedente;

Gli scarichi sopradescritti, unitamente alle acque meteoriche, recapitano nella pubblica fognatura mista di via Roma IDSAP 10375524 e quindi al depuratore di acque reflue di Bologna via Shakespeare, 29 IDSAP 1018586. Rete fognaria e depuratore sono in gestione alla Scrivente Società.

Il presente parere è stato redatto sulla base della seguente documentazione presentata dalla Richiedente
(aaaammgg - n.prot ingresso Hera spa - Nome File)

20240417 - 35853 - BCCMNL60L43F257I-202404101414-3147526.pdf.p7m

20240417 - 35853 - 01 granterre zola domanda aua.pdf.p7m

20240417 - 35853 16D_110_AA_B002_20_4401-Acque di Processo.pdf.p7m

20240417 - 35853 - 16D_110_AA_B003_20_4401-Acque Meteoriche.pdf.p7m

20240417 - 35853 - 16D_110_AA_B004_20_4401-Acque Reflue.pdf.p7m

Visto,

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

- il D. Lgs.152/2006;

- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

- **si esprime**, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura CONDIZIONATO al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

1) -vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue industriali costituite dalle acque di processo depurate;

-acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

-Entro 90 gg dal rilascio dell'autorizzazione si richiede una planimetria delle acque di processo dove sia schematizzato il recapito finale delle acque in uscita al depuratore e l'esatta ubicazione del pozzetto di prelievo campioni.

-Qualora presente, si richiede di indicare nella planimetria di cui alla precedente prescrizione, l'ubicazione di sistemi di demineralizzazione delle acque destinate alla produzione di vapore e

l'asse fognario interno di recapito degli scarichi dei controlavaggi;

- 2) le acque reflue di processo dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- 3) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- 4) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire:
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 5) è prescritta l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;
- 6) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- 7) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- 8) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- 9) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- 10) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 11) la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n. 1480 del 11/10/2010;
- 12) Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- 13) il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- 14) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- 15) **Prescrizioni su documentazione e installazione.**

La documentazione cartografica richiesta dovrà essere trasmessa, entro 90 giorni dall'emissione dell'atto autorizzativo, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:
heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it;
- 16) **Qualora non presente è prescritta l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo**, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo.

È richiesta la trasmissione della documentazione fotografica comprovante l'installazione del sistema di misura dello scarico produttivo, nonché delle caratteristiche tecniche/note informative relative all'apparecchiatura, che dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:
heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it.
- 17) In virtù delle caratteristiche dell'impianto di trattamento sito a monte del punto di campionamento e controllo, il prelievo potrà essere effettuato anche con modalità di tipo istantaneo durante il periodo di attivazione dello scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;

- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
 - al sistema di trattamento;
 - al punto di immissione terminale in fognatura;
 - al legale rappresentante della Ditta;
- dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Michele Marcosignori**, presso la sede HERA SpA di Imola, via C.Casalegno 1, Tel : **335 7861388**, indirizzo di posta elettronica : **michele.marcosignori@gruppohera.it**

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Cordiali saluti

Firmata digitalmente

Operations Idrico

Responsabile Area Bologna

Dott. Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SALUMIFICI GRANTERRE S.p.A.
Comune di Zola Predosa (BO), via Roma n. 73

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di trasformazione delle carni per la produzione di insaccati svolta dalla società **Salumifici Granterre S.p.A.** nello stabilimento ubicato in Comune di Zola Predosa (BO), via Roma n. 73, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società SALUMIFICI GRANTERRE S.p.A. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E3a

PROVENIENZA: CALDAIA N° 3 - POTENZIALITA' DI TARGA 2300 KW METANO

EMISSIONE E4a

PROVENIENZA: CALDAIA N° 4 - POTENZIALITA' DI TARGA 2300 KW METANO

Portata massima	2700 Nm ³ /h
Altezza minima	13,5 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare.....	(*) 5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³

(*) il valore limite di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato gas metano

I valori di concentrazione in emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Punto di emissione proveniente da un medio impianto di combustione esistente, in quanto autorizzato ed in

esercizio in data antecedente al 20 dicembre 2018.

Ai sensi del l'art 273-bis, c.5, a partire dal 1° gennaio 2030 è modificato il valore di concentrazione massima per l'inquinante Ossidi di azoto:

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 250 mg/Nm³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale per il solo inquinante ossidi di azoto

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: CALDAIA N° 2 – POTENZIALITA' DI TARGA 1300 KW METANO

Portata massima 1600 Nm³/h

Altezza minima 11,5 m

Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare..... (*) 5 mg/Nm³

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nm³

Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) (*) 35 mg/Nm³

(*) il valore limite di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato gas metano

I valori di concentrazione in emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Punto di emissione proveniente da un medio impianto di combustione esistente, in quanto autorizzato ed in esercizio in data antecedente al 20 dicembre 2018.

Ai sensi del l'art 273-bis, c.5, a partire dal 1° gennaio 2030 è modificato il valore di concentrazione massima per l'inquinante Ossidi di azoto:

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 250 mg/Nm³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale per il solo inquinante ossidi di azoto

EMISSIONI E3b – E3c

PROVENIENZA: CALDAIA 3 VALVOLA DI SICUREZZA

EMISSIONI E4b – E4c

PROVENIENZA: CALDAIA 4 VALVOLA DI SICUREZZA

EMISSIONI E12a

PROVENIENZA: AUTOCLAVAE VALVOLA DI SICUREZZA

EMISSIONE 12b

PROVENIENZA: AUTOCLAVE VALVOLA GRUPPO RIDUTTORI

EMISSIONI E12c

PROVENIENZA: AUTOCLAVE REGOLAZIONE PRESSIONE

EMISSIONI E18c – E18d – E18e

PROVENIENZA: VALVOLA GRUPPO RIDUTTORI FORNI 1 – 2 – 3

EMISSIONE 19c

PROVENIENZA: VENTOLA GRUPPO RIDUTTORI RAFFREDDAMENTO 1

EMISSIONE 19d:

PROVENIENZA: VENTOLA GRUPPO RIDUTTORI RAFFREDDAMENTO 2

EMISSIONE 19e:

PROVENIENZA: VENTOLA GRUPPO RIDUTTORI RAFFREDDAMENTO 3

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

EMISSIONE E22
PROVENIENZA: SFIATO VAPORE SIFONE AUTOCLAVI
EMISSIONI E23a – E24a – E25a
PROVENIENZA: AUTOCLAVE VALVOLA DI SICUREZZA
EMISSIONI E23b – E24b – E25b
PROVENIENZA: AUTOCLAVE VALVOLA GRUPPO RIDUTTORI
EMISSIONI E23c – E24c – E25c
PROVENIENZA: AUTOCLAVE REGOLAZIONE PRESSIONE

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 commi 5 del DLgs 152/06

EMISSIONI da E7a a E7p
PROVENIENZA: STUFE COTTURA MORTADELLA
EMISSIONI E18a - E18b
PROVENIENZA: FORNI VAPORE (TENERONI)
EMISSIONI E19a - E19b
PROVENIENZA: CELLE RAFFREDDAMENTO/SANIFICAZIONE
EMISSIONE E21
PROVENIENZA: FORNO VAPORE (FETTE)

- a) I sottoprodotti e gli scarti di lavorazione debbono essere sistemati in contenitori e/o in locali chiusi dotati di un idoneo sistema di ventilazione e condizionamento.
- b) Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione; in caso di necessità a seguito della messa in esercizio dell'impianto potranno essere prescritti idonei impianti di abbattimento per le sostanze odorigene.

EMISSIONE E15
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE OFFICINA – BANCO SALDATURA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione e i controlli sono effettuati sulla base di un Registro, con pagine numerate e firmate dal Responsabile di impianto, ove debbono essere annotati i consumi mensili di materie prime, validati dalle relative fatture d'acquisto.

EMISSIONI E5a
PROVENIENZA: SERBATOIO CONDENSE CALDAIE
EMISSIONI E5b
PROVENIENZA: COLLETTORE VAPORE VALVOLA SICUREZZA
EMISSIONE E9
PROVENIENZA: SOTTOVUOTO LINEA CONFEZIONAMENTO 2
EMISSIONE E10
PROVENIENZA: MACCHINA LAVAGGIO TELAI

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONI E16a – E16b
PROVENIENZA: MENSA
EMISSIONE E6
PROVENIENZA: CALDAIA MENSA – 35 KW METANO

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 commi 1 e 5 del DLgs 152/06, in quanto provenienti da attività in deroga scarsamente inquinanti (parte I, dell'Allegato IV della parte quinta del DLgs 152/06).

EMISSIONE E17

PROVENIENZA: SANIFICAZIONE SL

Portata massima	500 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	saltuaria

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acidi organici	5 mg/Nm ³
----------------------	----------------------

In considerazione del funzionamento saltuario del punto di emissione e del ridotto valore di portata, il Gestore di stabilimento non dovrà effettuare controlli analitici periodici; su apposito registro avente pagine numerate e firmate dal Gestore di impianto dovranno essere annotati i consumi mensili di materie prime utilizzate, le ore di funzionamento dell'impianto.

EMISSIONE E20

PROVENIENZA: CAPPAREA PREPARAZIONE INGREDIENTI

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APAM).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo supportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Acidi Organici	NIOSH 2011 (**) (Acido Formico); NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico); Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. (**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare <u>non</u> sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato

per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per il punto di emissione E20 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione E20, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la

durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di validazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità

almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 13187/2016).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 16/04/2024 al PG/2024/70400, in data 27/06/2024 al PG/2024/118956 e in data 19/09/2024 al PG/2024/168600).

Pratica Sinadoc 16140/2024

Documento redatto in data 03/10/2024

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SALUMIFICI GRANTERRE S.p.A.
Comune di Zola Predosa (BO), via Roma n. 73

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico del 04/04/2024, presentata dalla società Salumifici Granterre S.p.A. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Zola Predosa (Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 17/02/2016) per l'attività di trasformazione delle carni per la produzione di insaccati.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2024/124731 del 08/07/2024.
- Visto il nulla osta acustico con prescrizioni del Comune di Zola Predosa con nota Prot. n. 22988 del 16/07/2024.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Zola Predosa, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2024/124731 del 08/07/2024, con nulla osta acustico Prot. n. 22988 del 16/07/2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 16/07/2024 al PG/2024/130079). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Valutazione previsionale di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 04/04/2024 da Claudio Pongolini e da Matteo Fancini, in qualità di tecnici in acustica iscritti all’Albo incaricati dalla società Salumifici Granterre S.p.A. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in 16/04/2024 al PG/2024/70400).

Pratica Sinadoc 16140/2024

Documento redatto in data 03/10/2024

Area gestione del territorio
AMBIENTE



A.R.P.A.E. SAC
Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia
Emilia-Romagna
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Pratica: 2/EA /2024

oggetto: **Nullaosta per matrice impatto acustico per rilascio A.U.A. Ditta Salumifici Granterre Spa**

IL RESPONSABILE GESTIONE DEL TERRITORIO/AMBIENTE

Vista la domanda di AUA in atti al prot. 11607 del 15/04/2024, presentata dalla ditta **Salumifici Granterre Spa** con sede legale in **Strada Gherbella 320 - Modena**, per la località: **Via Roma 73 - Zola Predosa**;

Visto l'esito dell'istruttoria svolta da ARPAE ST, in data 08/07/2024 prot n. 124731, pervenuto in data 09/07/2024 prot.22347 ;

ESPRIME NULLAOSTA AL RILASCIO DELL'AUA di cui alle premesse in relazione alla MATRICE "IMPATTO ACUSTICO"

nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere ARPAE ST sopracitato.

Cordiali saluti.

Firmato digitalmente

Dr. Roberto Costa

Responsabile Gestione del Territorio/Ambiente

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

- **per informazioni:** ufficio Ambiente tel 051.6161.847 e-mail: ambiente@comune.zolapredosa.bo.it
Indirizzo PEC: comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it

Comune di Zola Predosa
Piazza della Repubblica 1 - 40069 Zola Predosa
centralino 051.61.61.611
www.comune.zolapredosa.bo.it
info@comune.zolapredosa.bo.it
codice fiscale 01041340371 partita iva 00529991200



SINADOC n 16140/2024

Al Comune di Zola Predosa

Area Gestione del Territorio
Piazza della Repubblica 1
Zola Predosa
Pec: comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it

Arpae

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di Arpae Bologna
Via San Felice n. 25
40122 Bologna
c.a. Bernardi
trasmesso tramite posta interna

Oggetto: Modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale della ditta Salumifici Granterre spa di via Roma 73 a Zola Predosa.

La ditta **Salumifici Granterre spa** nello stabilimento di **via Roma 73 a Zola Predosa** produce insaccati.

La richiesta di modifica sostanziale di AUA avanzata riguarda una serie di modifiche introdotte allo stabilimento a seguito di lavori autorizzati nel 2022 con scia, nel 2023 con permesso di costruire e ulteriori modifiche che intendono apportare a quanto autorizzato.

Dalla disamina della documentazione previsionale di impatto acustica trasmessa, a firma dei tecnici competenti Ing. Claudio Pungolini e Matteo Falcini del 04/04/2024 risulta che :

- l'attività, secondo la classificazione acustica comunale, è posta in classe acustica V e risulta aridosso del territorio del comune di Bologna;
- l'area risulta influenzata dal rumore delle altre attività presenti nel comparto produttivo e dal rumore del traffico stradale insistente sulla viabilità locale della zona (via Roma/via Casteldebole, via Felicina e via Balzani);
- i consulenti hanno individuato 4 recettori presso i quali verificare il rispetto dei limiti acustici attribuendo, erroneamente, ad alcuni recettori prima la classe V poi la classe acustica IV quando risultano tutti posti in classe acustica III. I recettori sono 2 in comune di Bologna ad est dello stabilimento oltre via Felicina e 2 in comune di Zola Predosa a nord dello stabilimento;
- in tabella 1 è presente un elenco delle sorgenti sonore e la loro caratterizzazione. L'attività ha sorgenti sonore in funzione nel periodo di riferimento diurno e nel periodo di riferimento notturno ed è presente una planimetria con la dislocazione delle sorgenti sonore;
- nello studio si è fatto ricorso all'utilizzo di un modello di calcolo, DataKustik CadnA, preventivamente tarato, utilizzando una serie di misure di breve durata effettuate nell'anno 2022 e nel 2017 oltre al conteggio delle auto insistente su via Casteldebole, via Felicina e via Balzani;
- il modello, successivamente implementato con le sorgenti sonore dell'attività, ha restituito mappe acustiche per il periodo di riferimento diurno e notturno che dimostrano il rispetto del limite di immissione assoluto ai recettori individuati o che l'attività non influisce in modo sostanziale sul clima acustico del recettore. La verifica del limite di immissione differenziale non evidenzia in via

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Area di Prevenzione Ambientale Metropolitana | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Servizio Territoriale – Distretto Urbano -Montagna | Via Berzantina 30/10 Castel di Casio | tel 053422379 Fax 053424395



previsionale criticità in quanto si prevede o il rispetto del limite o l'inapplicabilità al recettore del criterio differenziale.

Visto quanto sopra si ritiene possa essere rilasciato il nulla osta acustico necessario ad aggiornare l'atto autorizzativo a condizione che:

- l'attività sia realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni dovranno essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste dovrà essere preventivamente valutata;
- la ditta si assicuri che sia sempre garantita una corretta conduzione dell'attività, degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti prestabiliti.

L'istruttoria è stata curata dal tecnico Milazzo Francesco tecnico al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

Il Responsabile del Distretto
Dott.ssa Paola Silingardi
(o suo delegato)
Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.